

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5320 del 03/10/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA NEL COMUNE DI CODIGORO PER ESERCIZIO DI BONIFICA IDRAULICA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5479 del 03/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 14118/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Codigoro, via per Ferrara n. 2 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di servizio di Bonifica idraulica ed irrigazione.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29.04.2017, trasmessa dallo S.U.A.P. di Codigoro ed assunta al P.G. di ARPAE il 10.05.2017 con il n. 5291, presentata al S.U.A.P. di Codigoro e assunta al prot. n. 8029 del 29.04.2017, dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona di Franco Dalle Vacche in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Codigoro, via per Ferrara n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che nel centro operativo a supporto delle attività di bonifica ed irrigazione sono presenti: impianti idrovori, palazzina uffici, un'officina, magazzini ed un lavaggio mezzi consorziali;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per ottenere i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi di acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed il nulla osta relativo all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la richiesta di documentazione integrativa relativa agli scarichi domestici comunicata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (assunta al P.G. di ARPAE n. 6180 del 29.05.2017);

- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Codigoro con la quale si richiedono al Consorzio ulteriori informazioni e si trasmette il parere favorevole dell'Azienda USL relativo alle emissioni in atmosfera;
- Vista la valutazione favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera, espressa con nota ARPAE S.T. (assunta al PG di ARPAE n. 6251 del 30.05.2017) nella quale si specifica che il comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 è stato soppresso dal D.Lgs 128 del 29.06.2010 e tali emissioni ricadono tra quelle derivanti da impianti termici civili di cui all'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Inoltre si chiedono integrazioni per la matrice scarichi;
- Visto il preavviso di diniego ex articolo 10-bis della Legge 241/1990 comunicato dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (assunto al P.G. di Arpae n. 8480 del 21.07.2017);
- Vista la documentazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, trasmessa dal S.U.A.P. ad Arpae (assunta al PG di Arpae n. 9557 del 23.08.2017) in seguito al suddetto preavviso di diniego;
- Vista la relazione tecnica di Arpae ST (assunta al P.G. di Arpae n. 9642 del 24.08.2017) con la quale si ribadisce il parere sfavorevole per gli scarichi di acque reflue domestiche e si informa dell'esistenza in commercio di dispositivi degrassatori installabili direttamente sotto i lavelli nei locali delle cucine. L'Arpae St ritiene che in casi eccezionali, come quello proposto dal Consorzio, possono essere posti in opera i suddetti dispositivi al fine di ottenere una depurazione migliore a monte delle Imhoff e dei successivi trattamenti degli scarichi;
- Vista la relazione tecnica di Arpae (assunta al P.G. di Arpae n. 9933 del 31.08.2017) nella quale si comunica che non si ravvedono motivi ostativi di natura ambientale allo scarico di acque reflue industriali;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Codigoro (assunta al PG di Arpae n. 9993 del 01.09.2017) contenente i seguenti Pareri/Nulla Osta:
 - Parere autorizzativo allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura, espresso dal Comune di Codigoro con nota n. 1/2017 del 29.08.2017;

- Nulla Osta datato 29.08.2017 ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi regolamenti attuativi;
- Vista la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara datata 28.09.2017 (assunta al PG di Arpae n. 11052 del 29.09.2017), nella quale si comunica che all'interno del Centro le superfici scoperte non sono utilizzate per lo svolgimento di attività produttive, in quanto sono destinate ad esclusiva movimentazione di attrezzature e persone, nonché a sosta e parcheggio di mezzi operativi;
- Verificato che le emissioni in atmosfera presenti nel centro operativo derivanti dalle caldaie (da E1 a E10) ed aspiratori gas scarico mezzi (E15 e E16), indicate nella planimetria unita al presente atto come allegato “B”, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs 152/2006, mentre le emissioni derivanti da gruppi elettrogeni di emergenza e relativi compressori di avviamento (da E11 a E 14) vengono autorizzate senza fissare limiti alle emissioni, come previsto al punto 3 parte III dell'allegato I parte quinta del D.Lgs. 152/2016;
- Visto che **gli scarichi, contrassegnati con la lettera “M1” - “M2” - “M3” - “M4” - “M5” - “M6” - “M7” - “M8”** indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, derivanti dalla raccolta di acque meteoriche di dilavamento nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i relativi recapiti nei bacini di arrivo denominati “Collettore Acque Alte” e “Collettore Acque Basse”, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Preso atto che sulla platea della piazzola utilizzata per il lavaggio mezzi consorziali non vengono depositati altri materiali e non si svolgono attività diverse;
- Vista la dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione della società C.A.D.F. S.p.A., espressa con nota prot. n. 9657 del 08.04.2016 allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'immobile sito a Codigoro, via per Ferrara n. 2 è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro

operativo nel Comune di Codigoro, via per Ferrara n. 2, codice fiscale 93076450381 per l'esercizio dell'attività di servizio di Bonifica idraulica ed irrigazione.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<i>ARPAE</i>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<i>Comune</i>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<i>Comune</i>
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	<i>ARPAE</i>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – Industriali in acque superficiali

1. Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con il numero "11", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "4", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
4. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
5. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
6. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo,
8. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;.
9. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

B) SCARICHI IDRICI – reflue domestiche in acque superficiali

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere "D1" - "D2" - "D3" - "D4" - "D5" - "D6", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche non conformi alla D.G.R. 1053/2003 devono essere adeguati mediante l'installazione di idonei dispositivi degrassatori anche installabili direttamente sotto i lavelli, entro un anno dal rilascio del presente atto.
3. La fine dei lavori di adeguamento prescritti al precedente punto 2 dovrà essere comunicata al Comune di Codigoro Servizi Tecnici ed Arpae Ferrara.
4. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
5. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazione di insetti.
7. Il Comune di Codigoro, Arpae ed altri Organi Competenti potranno effettuare in qualsiasi momento tutte le ispezioni all'impianto interno di fognatura che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
8. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
9. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rotture ai manufatti deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
10. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il Consorzio ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Il Consorzio dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse.
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto comunicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della Legge n. 447 del 26.10.1995.

3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a verifica di conformità alla normativa acustica.

D) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, un apposito registro su cui devono essere annotati tempestivamente le attivazioni dei gruppi elettrogeni di emergenza (data di avvio e durata dell'emissione).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Comune di Codigoro.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro .

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.